



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile

Il giudice delegato,

letta l'istanza depositata dal curatore, dott. Alberto Carrara, ai sensi degli artt. 213, comma 6, 214, 216 e 217 CCII, diretta a ottenere l'autorizzazione alla vendita unitaria dell'azienda mediante procedura competitiva telematica asincrona;

rilevato che

- la liquidazione giudiziale di Rimoldini Daniella & C. S.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili è stata aperta con sentenza n. 203/2026, pubblicata il 20 luglio 2026;
- con decreto del 3 agosto 2026 è stato autorizzato l'esercizio dell'impresa del debitore presso le unità operative di Curno, Seriate e Stezzano, inizialmente sino al 31 ottobre 2026 e, con successivo provvedimento del 15 ottobre 2026, sino al 31 gennaio 2027;
- l'attività viene esercitata unitariamente attraverso i tre saloni e la prosecuzione temporanea dell'esercizio è funzionale alla conservazione dell'avviamento, della clientela, dell'organizzazione aziendale e, più in generale, del valore del complesso destinato alla cessione;
- la prosecuzione dell'esercizio comporta, tuttavia, la progressiva maturazione di costi in prededuzione, sicché il protrarsi dei tempi necessari alla vendita potrebbe incidere negativamente sull'attivo disponibile per il soddisfacimento dei creditori;
- la Curatela, superata la precedente ipotesi di affitto temporaneo con successivo acquisto, ha individuato nella cessione diretta e unitaria dell'azienda la soluzione liquidatoria maggiormente idonea alla conservazione del valore del complesso;
- S.r.l. unipersonale in data 5 ottobre 2026 ha presentato un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda per euro 400.000,00, oltre imposte e spese di trasferimento e con acquisto separato e obbligatorio delle giacenze di magazzino esistenti alla data della cessione, da valorizzarsi secondo il criterio del minore tra costo di acquisto documentato e valore corrente di mercato, in entrambi i casi ridotto del 20%;

- ha versato una cauzione complessiva di euro 150.000,00;
- il rapporto dell'arch. Danilo Salvoni ha stimato la componente materiale costituita dagli arredi e dalle attrezzature dei tre saloni in euro 60.000,00 in continuità e in euro 36.000,00 in ottica liquidatoria;

considerato che

ai sensi dell'art. 213, comma 6, CCII, prima dell'approvazione del programma di liquidazione il curatore può procedere alla liquidazione dei beni, previa autorizzazione del Giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se già nominato, quando dal ritardo possa derivare pregiudizio all'interesse dei creditori;

nel caso di specie il programma di liquidazione non risulta ancora approvato e il comitato dei creditori non è stato nominato; nondimeno, il differimento della procedura di vendita sino all'approvazione del programma potrebbe determinare la dispersione dell'avviamento, l'ulteriore maturazione di costi prededucibili connessi all'esercizio dell'impresa del debitore e il venir meno dell'interesse all'acquisto già concretamente manifestato;

la prosecuzione dell'impresa del debitore è necessaria, nel breve periodo, per mantenere l'azienda operativa e preservarne l'avviamento in funzione della vendita unitaria, ma proprio i costi derivanti da tale prosecuzione rendono necessario procedere alla liquidazione in tempi anticipati rispetto all'approvazione del programma di liquidazione;

considerato altresì che

la vendita unitaria dell'azienda appare preferibile rispetto alla liquidazione atomistica dei singoli beni, in quanto consente di conservare e valorizzare l'avviamento commerciale e organizzativo, come confermato dal significativo differenziale tra il valore del complesso in funzionamento e il presumibile realizzo atomistico;

la procedura competitiva proposta assicura adeguata apertura al mercato, tracciabilità delle operazioni, accesso a distanza e parità di trattamento tra gli interessati in conformità a quanto prescritto dall'art. 216 CCII;

l'art. 216, comma 5, CCII consente la riduzione del termine ordinario di pubblicità in presenza di assoluta urgenza;

nel caso concreto tale urgenza è ravvisabile nell'esigenza di contemperare la conservazione dell'avviamento, assicurata dalla temporanea prosecuzione dell'attività, con la necessità di impedire

l'ulteriore maturazione di costi prededucibili e di concludere tempestivamente la vendita dell'azienda ancora operativa;

appare pertanto giustificata la riduzione del termine di pubblicità a venti giorni;

P.Q.M.

visti gli artt. 213, comma 6, 214, 216 e 217 CCII,

1. autorizza, prima dell'approvazione del programma di liquidazione, la vendita competitiva telematica asincrona dell'azienda di Rimoldini Daniella & C. S.n.c., articolata nelle unità operative di Curno, Seriate e Stezzano, in lotto unico e inscindibile, alle condizioni indicate nell'istanza;
2. autorizza, in ragione dell'assoluta urgenza sopra indicata, la riduzione a venti giorni del termine di pubblicità previsto dall'art. 216, comma 5, CCII;
3. dispone che la pubblicità sia effettuata sul Portale delle Vendite Pubbliche, sulla piattaforma FallcoAste e mediante gli ulteriori canali previsti dalle convenzioni e dalla prassi del Tribunale di Bergamo, con pubblicazione della documentazione in versione conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
4. nomina Zucchetti Software Giuridico S.r.l. quale gestore della vendita telematica nonché ausiliario per le operazioni tecniche di caricamento e pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, autorizzando i necessari adempimenti nel fascicolo SIECIC;
5. autorizza il curatore, all'esito della procedura competitiva e previo integrale pagamento del prezzo, del corrispettivo del magazzino, delle imposte e delle spese, a stipulare l'atto notarile di cessione dell'azienda in favore dell'aggiudicatario, alle condizioni previste dal disciplinare e ferme le disposizioni degli artt. 216, comma 9, e 217 CCII.

Si comunichi.

Bergamo, 27/10/2026

Il giudice delegato

dott. Angela Randazzo